



Città di Oppeano
Provincia di Verona

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE
DELL' ASILO NIDO
“LA CASA DELLE FARFALLE”**

(vengono evidenziate con carattere in grassetto le parti modificate/aggiunte rispetto al testo approvato con DCC n. 41/2019)

Approvato con atto del Consiglio Comunale n. 49 del 31/07/2023

INDICE

Pag.

Articolo 1.	Definizione e finalità del servizio.....	3
Articolo 2.	Apertura.....	3
Articolo 3.	Articolazione delle attività.....	3
Articolo 4.	Refezione.....	4
Articolo 5.	Norme Igienico-Sanitarie.....	4
Articolo 6.	Graduatorie.....	5
Articolo 7.	Ammissioni.....	5
Articolo 8.	Frequenza.....	6
Articolo 9.	Dimissioni.....	6
Articolo 10.	Determinazioni delle rette.....	7
Articolo 11.	Pagamenti.....	7
Articolo 12.	Comitato di Gestione	8
Articolo 13.	Tipologia del personale.....	9
Articolo 14.	Orari e calendario.....	9

Art. 1

Definizione e finalità del servizio

1. Il Comune di Oppeano istituisce il presente regolamento, che disciplina la gestione del servizio di Asilo Nido Comunale, ai sensi della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 e successive modificazioni e integrazioni.
2. È riconosciuto a tutti, senza discriminazione di sorta, il diritto di avvalersi delle strutture atte a stimolare la formazione del bambino nonché a favorirne il futuro inserimento nella società.
3. L'Asilo Nido è una struttura rivolta ai bambini dai 3 ai 36 mesi, con la duplice finalità di offrire un appoggio alla famiglia e di collaborare con essa per favorire un armonico sviluppo dei piccoli. Rivolge dunque la propria attenzione al mondo dell'infanzia, con particolare riferimento agli aspetti affettivi ed emotivi, ma anche a quelli sensoriali e motori, nonché di apprendimento, mediati dalle attività di gioco ed all'interno di una attenta relazione adulto-bambino. Il bambino è dunque il punto centrale di riferimento delle attività del servizio.
4. L'erogazione del servizio sarà assicurata dall'Amministrazione Comunale, che vi provvederà mediante l'assunzione di adeguato organico o riservandosi di affidarlo ad organismi esterni, fermo restando il suo diritto-dovere alla partecipazione, supervisione e controllo.
5. Presso la struttura possono essere attivate sino a 4 sezioni in relazione alle richieste, e comunque per un massimo di 34 bambini frequentanti.
6. Al fine di perseguire il pieno utilizzo delle risorse attivate e per favorire il godimento del servizio al maggior numero di utenti, il numero di posti ammissibile può essere aumentato in misura non superiore al 20%, anche in relazione alla presenza media e al rapporto educatori/bambini.

Art. 2

Apertura

1. Il servizio di Asilo Nido si espleta dal lunedì al venerdì, con apertura durante tutto l'arco dell'anno (con esclusione di tre settimane del mese di agosto).
2. Le giornate ed i periodi di chiusura in occasione delle festività, delle ferie estive e della programmazione saranno comunicati dall'asilo nido all'inizio di ogni anno educativo, all'Amministrazione Comunale e ai genitori dei bambini inseriti.
3. Il ritiro dei bambini dalla struttura può essere effettuato da chi esercita la patria potestà e/o affidatario, o da persona maggiorenne appositamente autorizzata.

Art. 3

Articolazione delle attività

1. L'Asilo Nido si articola in 4 sezioni, che vengono costituite in relazione all'età ed al quadro di sviluppo psico-motorio dei bambini:

- sezione lattanti: numero 7 bambini indicativamente dai 3 ai 15 mesi;
- sezione piccoli: numero 8 bambini indicativamente dai 16 ai 21 mesi;
- sezione medi: numero 9 bambini indicativamente dai 22 ai 30 mesi;
- sezione grandi: numero 10 bambini indicativamente dai 31 mesi in avanti.

Al fine di favorire la sicurezza emotiva dei bambini, ciascun gruppo relaziona costantemente con i propri pari, con l'educatrice che ne assume la presa in carico e con gli spazi del nido appositamente pensati e riservati per mantenere la costanza dei riferimenti e per promuovere la crescita e lo sviluppo psicomotorio ed intellettuale.

2. La suddivisione dei tempi nell'arco della giornata prevede:

- una leggera colazione dopo l'entrata del mattino;
- l'attivazione di proposte di attività e di giochi a seconda dell'età dei bimbi;
- il pranzo;
- il riposo;
- la merenda pomeridiana, adattandola in ogni caso alle specifiche esigenze di cura e di relazione di ciascun bambino, inserito nel contesto di gruppo.

Art. 4 *Refezione*

1. I pasti sono preparati e cucinati all'interno della struttura sulla base di tabelle dietetiche approvate dall'A.U.S.S.L..
2. Eventuali diete particolari, in presenza di specifiche patologie, devono essere prescritte esclusivamente su richiesta dei medici pediatri degli interessati.
3. Eventuali diete scelte dai genitori per motivi etico-religiosi devono essere indicate dagli stessi presentando esplicita richiesta scritta.
4. L'orario di pasti è fissato tenendo conto delle abitudini e delle esigenze complessive del nido.

Art. 5 *Norme Igienico-Sanitarie*

1. I genitori sono tenuti alla cura dell'igiene personale del proprio figlio: unghie corte, capelli puliti ed in ordine, biancheria pulita. Tali norme di igiene sono indispensabili per la vita di comunità e per la prevenzione di alcune malattie parassitarie.
2. I bambini non devono essere portati al Nido se presentano sintomi di malattia in atto. Se gli stessi sono stati allontanati **o sono stati a casa** dal Nido vengono riammessi, anche per assenza di un solo giorno, **secondo le indicazioni della Regione Veneto (L.R. n. 1 del 24/1/2020, art. 20)**, con autocertificazione dei genitori che attestano l'avvenuta guarigione e che dichiarano di aver seguito le indicazioni ricevute dal pediatra curante.

3. Nel caso di bambini che necessitino di dieta speciale, i genitori devono presentare certificato del medico curante indicante gli alimenti vietati.
4. In occasione di feste di compleanno o altro, al fine di evitare il rischio di tossinfezioni alimentari, al Nido **possono essere portate solo torte confezionate** e non possono essere portate torte a base di crema, panna, uova crude.
5. È vietata la somministrazione di farmaci presso il Nido, salvo rare eccezioni e comunque a seguito espressa richiesta del medico curante e preventiva autorizzazione scritta dei genitori.

Art. 6 *Graduatorie*

1. L'Amministrazione Comunale emana annualmente il bando di ammissione al servizio di asilo nido. Al relativo provvedimento sarà data adeguata pubblicità.
2. La domanda dovrà essere compilata su apposito modulo reperibile presso l'ufficio scuola o sul sito internet del Comune di Oppeano.
3. La graduatoria risultante dall'espletamento di tale bando rimane in vigore fino all'emanazione di ulteriore analogo atto.
4. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della medesima, **che verrà pubblicata riportante un codice numerico associato ad ogni bambino**, gli interessati potranno presentare motivato reclamo diretto all'Amministrazione Comunale.
5. La predisposizione delle graduatorie e le relative eventuali pubblicazioni sono curate dal responsabile dei servizi scolastici.
6. A seguito dell'espletamento del bando gli ammessi saranno tenuti alla conferma dell'iscrizione all'asilo nido con il versamento di una quota di cauzione stabilita in Euro 150,00.
7. Tale garanzia economica verrà rimborsata a conclusione dell'anno educativo e precisamente con la retta afferente al mese di giugno.

Art. 7 *Ammissioni*

1. Il servizio di Asilo Nido accoglierà bambini e bambine di età compresa fra i 3 ed i 36, mesi residenti nel Comune di Oppeano. In caso risultassero ulteriori posti disponibili, potranno essere inseriti anche bambini non residenti sino alla copertura effettiva dei posti a disposizione in ciascun bando e dando comunque la precedenza a:
 - bambini in situazione di svantaggio fisico o psichico (portatori di disabilità);
 - figli di genitori residenti nel Veneto anche in modo non continuativo da almeno 15 anni o che prestino attività lavorativa in Veneto ininterrottamente da almeno 15 anni,

- compresi eventuali periodi intermedi di cassa integrazione, di mobilità o di disoccupazione (tale requisito è sufficiente per uno dei due genitori);
- bambini/e in situazione di rischio o svantaggio sociale-familiare, certificata dai Servizi Sociali del territorio;
2. Il bando di cui al precedente art. 6, punto 1, prevederà un numero di posti pari a quelli effettivamente disponibili. Sarà titolo preferenziale per l'inserimento nella graduatoria:
- avere entrambi i genitori che lavorano;
 - avere un genitore che lavora e l'altro occupato per la cura o l'assistenza di anziani, disabili, o bambini/e piccoli o in situazioni di difficoltà;
 - avere un fratello già frequentante il nido (anche per i non residenti);
 - avere altre situazioni meritevoli d'esame che risultino da certificazioni rese da parte di operatori del Servizio Sociale del territorio.
3. Le richieste di iscrizione, pervenute successivamente alla data di chiusura del bando comunale, saranno inserite in apposita "LISTA d'ATTESA". La stessa verrà predisposta in base all'età dei bambini e seguendo l'ordine di arrivo delle domande al protocollo comunale. Tale lista viene gestita dal responsabile dei servizi scolastici in collaborazione con la coordinatrice del nido.

Art. 8

Frequenza

1. L'inserimento del bambino al Nido avviene secondo i criteri dell'ambientamento stabiliti dal coordinamento degli insegnanti.
2. I bambini ammessi hanno titolo di frequentare l'Asilo sino al terzo anno di età. La permanenza al Nido per coloro che compiono i tre anni nel periodo 1 Gennaio - 31 Agosto, è consentita sino al termine dell'anno educativo in corso.
3. Per i bambini dimessi dall'Asilo Nido in occasione del terzo anno di età, **verrà predisposto un profilo sulla situazione evolutiva del bambino stesso, il quale verrà consegnato ai genitori che potranno inoltrarlo alla relativa scuola d'Infanzia.**
4. In caso di documentate situazioni di handicap del bambino, è consentita la permanenza del bambino anche dopo il terzo anno di età, sentito il parere dei Servizi Sociali territoriali.

Art. 9

Dimissioni

1. La famiglia del bambino può in qualsiasi momento chiedere che il proprio figlio venga dimesso prima della fine dell'anno educativo (30 giugno), concordando con l'educatrice i tempi. In tale caso i genitori sono tenuti al pagamento della retta completa del mese di ritiro e di quello successivo. In tale caso non viene rimborsata la cauzione prevista all'art. 6, comma 6. Eventuali eccezioni, adeguatamente motivate, potranno essere prese

in considerazione e valutate dal responsabile dei servizi scolastici del Comune in collaborazione con la coordinatrice dell'asilo nido.

2. Sono motivo di dimissioni anticipate alla frequenza dell'Asilo Nido:
 - a. la mancata osservazione delle norme regolamentari e di funzionamento dall'Asilo Nido;
 - b. l'assenza non giustificata protratta oltre 15 giorni consecutivi compresi i festivi;
 - c. il mancato versamento della retta di frequenza dopo il primo sollecito;
 - d. la presentazione di dichiarazioni e documentazioni non veritiere concernenti l'ammissione e la frequenza all'Asilo Nido.

Art. 10

Determinazione delle rette

1. Per la frequenza dei bambini all'Asilo Nido è chiesta la contribuzione delle famiglie.
2. La retta base è stabilita e aggiornata annualmente dalla Giunta Comunale, la quale inoltre determinerà le fasce di reddito annuo che potranno dar luogo all'ammissibilità di eventuali agevolazioni.
3. Con il medesimo atto può anche essere aggiornata la quota di cauzione, di cui all'art. 6, comma 6.
4. I non residenti non potranno godere di alcuna agevolazione economica.
5. Nel caso di ammissione nel corso del mese, la retta viene calcolata in base ai giorni di effettiva presenza al Nido.
6. Sono previste riduzioni della retta pari al 30% per:
 - a. bambini portatori di handicap;
 - b. bambini in caso di contemporanea frequenza di fratelli/sorelle.
7. Nel caso di assenza:
 - a. per l'intero mese, riduzione del 50% della retta dovuta;
 - b. per un periodo pari o superiore a 10 giorni, anche non consecutivi all'interno dello stesso mese, riduzione del 25% della retta dovuta;
8. Sono considerati giorni di frequenza anche quelli di ambientamento in presenza del genitore.
9. Nel caso di prolungamento d'orario e di iniziative per le famiglie, la Giunta Comunale, provvederà a stabilire le rette aggiuntive.

Art. 11

Pagamenti

1. Il pagamento della retta di frequenza dovrà essere effettuato mensilmente dalle famiglie interessate in un'unica soluzione entro 10 giorni dal ricevimento della nota contabile. In caso di mancato pagamento delle rette, l'ufficio competente inviterà la famiglia

inadempiente a regolarizzare la propria posizione con la prefissione di un termine massimo di 15 giorni. Persistendo l'inadempienza o in caso di recidiva, si potrà disporre l'esclusione del bambino dall'Asilo Nido.

Art. 12

Comitato di gestione

1. Il Comune di Oppeano, per garantire l'ottimale funzionamento del servizio e per esercitare le sue funzioni di controllo, si avvarrà di apposito organo denominato *Comitato di Gestione*.
2. Tale organo è nominato dal consiglio comunale, come previsto dall' art. 12 della L.R.32/90, ed è composto da:
 - a) tre membri, di cui uno designato dalla minoranza, eletti dal consiglio comunale;
 - b) tre rappresentanti dei genitori dei bambini utenti del servizio, indicati dall'assemblea dei genitori, di cui uno indicato dall'assemblea dei genitori dei bambini in lista d'attesa, ove esista;
 - c) un rappresentante del personale educativo indicato dall'assemblea del personale;
 - d) un rappresentante delle formazioni sociali organizzate sul territorio.
3. Il Comitato di Gestione elegge il presidente fra i membri di cui alle lett. a) e b) del comma 2, con esclusione dell'eventuale rappresentante dei genitori dei bambini in lista di attesa.
4. Spetta al Comitato di Gestione:
 - a) presentare annualmente all'Amministrazione Comunale la relazione sull'attività svolta e ogni altra proposta che interessi l'assistenza all'infanzia;
 - b) contribuire all'elaborazione degli indirizzi educativo-assistenziali ed organizzativi e vigilare sulla loro attuazione;
 - c) promuovere attività di informazione rivolte alle famiglie e alle formazioni sociali, anche al fine di esaminare le questioni relative all'aspetto socio-educativo e formativo del bambino;
 - d) prendere in esame le osservazioni, i suggerimenti e i reclami che siano inerenti al funzionamento dell'asilo nido;
 - e) partecipare all'elaborazione dei piani di sviluppo comunali relativi all'infanzia.
5. Potrà, inoltre, promuovere di concerto con il personale del Nido iniziative a carattere culturale o d'animazione.
6. Il Comitato di Gestione dura in carica tre anni, e rimane comunque fino all'insediamento di quello nuovo per l'espletamento della normale amministrazione.
7. I componenti designati in sostituzione di altri membri durante il corso dei tre anni scadono unitamente a quelli designati all'inizio del triennio.
8. I membri del Comitato di Gestione, in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti mediante comunicazione scritta del presidente dello stesso e notificata agli interessati e all'Amministrazione Comunale.

Art. 13

Tipologia del personale

1. L'Asilo Nido, come stabilito dalla normativa regionale, osserverà un rapporto educatore/bambino riferito al numero medio di iscritti frequentanti, non superiore a:
 - 1:6 per lattanti (di età inferiore ai 12 mesi);
 - 1:8 per i piccoli, medi, grandi (di età inferiore ai 30 mesi);
 - 1:10 per grandi (di età inferiore ai 36 mesi).

Ad Asilo completo, si avrà quindi la presenza di numero 4 educatori responsabili per le quattro sezioni, coadiuvati dagli educatori di supporto, in relazione alla numerosità della sezione ed alla tipologia dell'orario.

Il personale ai servizi di cucina e di pulizia sarà costituito da numero 2 unità:

- cuoco/a;
 - addetto/a alla pulizia ed al riordino.
2. Ogni ulteriore servizio attivato, compreso il tempo prolungato, comporterà il completamento d'organico necessario.

Art. 14

Orari e calendario

1. L'Asilo Nido sarà aperto dal lunedì al venerdì, con il seguente orario:
 - 7.30/9.00 entrata
 - 12.30/13.00 uscita tempo mattina
 - 15.30/16.30 uscita tempo pieno
2. Potrà essere previsto il prolungamento dell'orario sino alle 18.00 su richiesta di un numero sufficiente di bambini (minimo 5).

Per usufruire di tale orario è necessario:

 - il compimento del dodicesimo mese da parte del bambino;
 - la dichiarazione dell'orario di lavoro di entrambi i genitori emessa dal datore di lavoro;
 - sottoscrizione del modulo di adesione al tempo prolungato.

In caso di rinuncia di tale modalità oraria in corso d'anno educativo è comunque dovuto il pagamento della retta maggiorata (comprensiva, cioè della quota inerente il tempo prolungato) relativa al mese di ritiro e a quello successivo.